

**Conservatorio Statale di Musica
«Giuseppe Verdi»
TORINO**

REGOLAMENTO PER LE ELEZIONI DELLA CONSULTA DEGLI STUDENTI

Articolo 1 - Indizione delle elezioni.

1. Le elezioni sono indette dal Direttore in carica in via ordinaria ogni triennio accademico con apposito decreto emanato almeno 45 giorni prima della data fissata per le votazioni, che specifica anche il calendario degli adempimenti e delle operazioni elettorali. Nel conteggio dei giorni non sono da considerarsi validi quelli festivi.
2. In caso di anticipata cessazione di uno o più componenti della Consulta, e in tutti i casi in cui occorra integrarne il numero dei componenti, le elezioni suppletive sono indette entro 45 giorni dall'effettiva cessazione. Nel conteggio dei giorni non sono da considerarsi validi quelli festivi.
3. Nel momento in cui la maggioranza dei membri della Consulta degli Studenti dovesse cessare in anticipo il loro mandato, la Consulta degli studenti decade e il Direttore ha 45 giorni di tempo per indire le nuove elezioni. Nel conteggio dei giorni non sono da considerarsi validi quelli festivi.
4. In sede di prima applicazione il Direttore può concordare con la rappresentanza studentesca tempistiche diverse per l'espletamento delle procedure elettorali.

Articolo 2 - Corpo elettorale

1. L'elettorato attivo compete agli studenti che abbiano compiuto il 18° anno di età e che siano regolarmente iscritti alla data delle elezioni.
2. L'elenco di tutti gli aventi diritto di voto viene redatto e affisso all'Albo a cura della Commissione elettorale, entro un giorno dalla data di indizione delle elezioni, dove resterà affisso fino al giorno della chiusura delle operazioni elettorali. Nel conteggio dei giorni non sono da considerarsi validi quelli festivi.
3. Eventuali omissioni o indebite inclusioni nell'elenco suddetto, segnalate alla Commissione, possono essere sanate sino all'apertura del seggio.

Articolo 3 - Presentazione delle candidature

1. Possono presentare la propria candidatura tutti gli studenti che abbiano compiuto il 18° anno di età e che siano regolarmente iscritti alla data delle elezioni.
2. Gli studenti in possesso dei requisiti di eleggibilità che intendono candidarsi devono far pervenire le proprie candidature, con annesso curriculum, alla Commissione elettorale tramite la Segreteria didattica, entro dieci giorni dalla pubblicazione del decreto di indizione delle elezioni o spedirla a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno entro il medesimo termine (fa fede il timbro postale).
3. La Commissione elettorale renderà pubblici i nomi dei candidati entro cinque giorni dal termine delle presentazioni delle candidature. Nel conteggio dei giorni non sono da considerarsi validi quelli festivi.

Articolo 4 - Commissione elettorale

1. La rappresentanza studentesca in carica indice un' assemblea in cui saranno eletti i cinque membri della Commissione elettorale. I nominativi saranno poi comunicati alla Direzione.
2. In prima istanza la rappresentanza studentesca, in accordo con la Direzione in carica, ha la facoltà di eleggere direttamente una Commissione elettorale.
3. La Commissione elettorale dovrà essere già formata all'uscita del Decreto che indice le elezioni della Consulta degli Studenti.
4. I membri della Commissione devono aver compiuto il 18° anno di età e devono essere regolarmente iscritti alla data della loro nomina ufficiale.
5. Nessuno dei componenti della Commissione può presentare la propria candidatura.
6. La Commissione elettorale ha il compito di garantire la regolarità delle elezioni, la libertà e segretezza del voto e di provvedere ai seguenti adempimenti:
 - a. acquisisce e pubblica l'elenco degli elettori;
 - b. pubblica l'elenco dei candidati entro i cinque giorni successivi al termine di presentazione delle candidature. Nel conteggio dei giorni non sono da considerarsi validi quelli festivi;
 - c. esamina gli eventuali ricorsi, da presentarsi entro e non oltre le ore 12.00 del terzo giorno libero successivo alla pubblicazione dell'elenco dei candidati di cui alla lettera b); l'esito dei ricorsi verrà comunicato e pubblicato entro il secondo giorno libero successivo;
 - d. predispone il materiale necessario allo svolgimento delle elezioni;
 - e. assicura il funzionamento del Seggio;
 - f. ritira il materiale elettorale al termine delle operazioni di voto e lo consegna all' ufficio protocollo;
 - g. redige il verbale delle operazioni di voto ed esamina gli eventuali ricorsi.
7. La Commissione elettorale può avvalersi della consulenza di una figura amministrativa in qualunque momento, scelta prima dell'apertura del seggio.
8. Durante le operazioni di voto dovrà essere garantita la presenza della maggioranza dei membri della Commissione, quindi almeno tre.
9. Le decisioni della Commissione elettorale sono assunte a maggioranza.

Articolo 5 - Modalità di voto.

1. Le elezioni si svolgono durante un periodo di 2 giorni lavorativi. Il seggio elettorale rimarrà aperto dalle ore 9.00 alle ore 18.00 per il primo giorno di votazioni e dalle 9.00 alle 14.00 per il secondo giorno di votazioni.
2. Previo accertamento dell'identità personale, a ciascun elettore viene consegnata una scheda precedentemente vidimata dalla Commissione elettorale.
3. L'elettore accede ad una postazione, che consente la riservatezza nell'espressione del voto, ed esprime il proprio voto a favore di un massimo di 3 (tre) preferenze.
4. La scheda ripiegata viene inserita dallo stesso elettore o da un componente della Commissione di seggio nell'apposita urna.
5. La scheda è bianca qualora non vi risulti apposto alcun segno da parte dell'elettore.
6. La scheda è nulla se è diversa da quelle predisposte dalla Commissione elettorale, se è mancante della vidimazione o se è deteriorata.
7. Il voto è nullo se la scheda presenta segni di identificazione o preferenze diverse rispetto alle candidature presentate, e in tutti i casi in cui non è ragionevolmente e univocamente desumibile la volontà dell'elettore.
8. Le schede bianche, le schede nulle ed i voti nulli non sono voti validamente espressi.
9. La partecipazione al voto è attestata dalla firma dell'elettore stesso sull'elenco elettorale che è soggetto alla normativa sulla privacy.

Articolo 6 - Metodo d'elezione.

1. Per essere eletti i candidati devono comunque conseguire un numero di preferenze personali non inferiore al 10% dei votanti arrotondato al numero intero superiore.
2. Risultano eletti i candidati che riportano il maggior numero di preferenze individuali valide. Nei casi di parità di voti che impediscano l'automatica identificazione degli eletti si tiene conto della maggiore anzianità anagrafica.
3. Nel caso non dovessero risultare eletti tutti i 5 membri della Consulta degli Studenti, o venissero a mancare per qualsiasi motivo uno o più studenti, verranno indette elezioni supplementari entro i 30 giorni successivi la chiusura del seggio.

Articolo 7 - Operazioni di scrutinio.

1. Le operazioni di scrutinio sono pubbliche e hanno inizio immediatamente dopo la chiusura del seggio elettorale. Durante le operazioni di scrutinio la Commissione elettorale ha l'obbligo di redigere un verbale in duplice copia.
2. Durante le operazioni di scrutinio la Commissione elettorale dovrà essere presente nella sua interezza, obbligo che non è presente durante le operazioni di raccolta dei voti.
3. Possono assistere alle operazioni di scrutinio coloro che hanno diritto al voto.
 - a) Coloro che vogliono assistere alle operazioni di scrutinio dovranno far pervenire una richiesta scritta alla Commissione elettorale prima della chiusura del seggio.
 - b) Coloro che assistono alle operazioni di scrutinio non hanno diritto al voto sulle questioni riguardanti lo scrutinio.
 - c) Coloro che assistono alle operazioni di scrutinio non avranno il diritto di intervenire; qualora dovessero disturbare o mettere in discussione le decisioni della Commissione elettorale questa avrà la facoltà di poterli allontanare.

Articolo 8- Pubblicazione dei risultati delle elezioni

Al termine delle operazioni di scrutinio i risultati delle elezioni verranno trasmessi alla Direzione che li renderà pubblici con affissione all'Albo.

Articolo 9 – Ricorsi

Trascorsi cinque giorni liberi dall'affissione all'Albo dei verbali degli scrutini senza che siano stati presentati ricorsi alla Commissione elettorale da parte dei soggetti interessati, la procedura elettorale si intende confermata.

Torino, 5 dicembre 2005

I Rappresentanti degli Studenti